

# STATUTO

## Capo I

### REGIME GIURIDICO – SEDE – SCOPO – TERRITORIO

#### Art. 1

##### *Regime giuridico e sede*

Il Consorzio di Lavinio e Sant'Olivo è retto dal presente statuto e dalle disposizioni di legge, in quanto compatibili ma in ogni caso tutte le volte che queste siano inderogabili, contenute nel Decreto Legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, convertito in legge con Legge 13 Aprile 1925, n. 473, nel Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie approvato con R. D. 25 luglio 1904, n. 521, modificato con legge 13 Luglio 1911, n. 774, negli articoli 914 e 918 del Codice Civile ed in qualsiasi altra norma legislativa che regola i Consorzi che si propongono scopi come quelli di cui all'art. 2 che segue:

Il Consorzio ha sede in Roma.

#### Art. 2

##### *Scopo e durata*

Il Consorzio ha lo scopo di mantenere, esercire, ricostruire ed eseguire le opere stradali, quelle per l'approvvigionamento idrico, per la regolazione del deflusso delle acque, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica, ed in generale ha lo scopo di eseguire tutte le opere e svolgere tutte le attività collettive e connesse con quelle sopra specificate ed interessanti le zone comprese nel suo perimetro.

In particolare esso provvede:

- a ) alla progettazione, alla esecuzione ed al finanziamento delle opere che interessano totalmente o anche parzialmente la collettività;
- b ) alla progettazione, alla esecuzione, ed al finanziamento delle opere di interesse non collettivo, se richieste dagli interessati;
- c ) alla manutenzione dell'esercizio delle opere e degli impianti interessati totalmente o anche parzialmente alla collettività;

d ) alla attuazione delle misure che si ritenessero necessarie per lo sviluppo ed il potenziamento della zona.

La durata del Consorzio è indeterminata. Esso tuttavia potrà essere sciolto quando, constatato che gli scopi sopra specificati possono essere assolti da altri enti, ciò venga deliberato dall'Assemblea Generale.

### Art. 3

#### *Territorio consorziale e perimetro*

Il territorio del Consorzio ha la superficie totale di circa ha. 450, interessanti le zone di Tor Caldara, Vignarola, S. Olivo, S. Anastasio, ricadenti tutte nel territorio del Comune di Anzio.

Il territorio del Consorzio è delimitato dal seguente perimetro:

*Sud-ovest* : Litorale del Mar Tirreno.

*Nord* : Fosso dello Schiavo o Valle schioda fino allo Stradone di S. Anastasio fino all'incrocio del Viale di Valle Schioda; tratto dello stradone delle Solforate verso Padiglione; linea approssimativamente parallela al Viale di Valle Schioda, da questo distante circa ml. 250 verso Nord, fino allo incontro con la Ferrovia Roma-Nettuno.

*Est* : Tratto della Ferrovia Roma-Nettuno fino all'incontro con lo stradone di S. Anastasio.

*Sud* : Stradone di S. Anastasio, questo compreso, per una lunghezza di circa ml. 1270; tratto di linea spezzata formato da due segmenti della lunghezza complessiva di circa ml. 820 con andamento medio ENE – WSW ; tratto rettilineo della lunghezza di circa ml. 290 perpendicolare all'ultimo segmento della spezzata e diretto da NSW a SSE fino all'incontro con il fosso della Vignarola; fosso della Vignarola per una lunghezza di circa ml. 370 fino alla strada litoranea Ardea o Severiana; tratto rettilineo normale a detta strada litoranea diretto dal ponticello sul fosso della Vignarola o Tor Caldara fino al litorale del Mar Tirreno.

Il tutto secondo la linea riportata nella corografia allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente statuti, e nella quale il territorio stesso è circoscritto in rosso.

## Capo II

### UTENTI E PATRIMONIO

#### Art. 4

##### *Utenti obbligatori*

Fanno parte del Consorzio i proprietari dei terreni compresi nel perimetro di cui all'art. 3, i quali, negli atti di acquisto e di assegnazione di terreni delle Cooperative, Società o privati da cui li ricevettero o li riceveranno, si impegnarono o si impegneranno per sé, suoi eredi ed aventi causa, anche a titolo particolare, di aderire al Consorzio da costituirsi o costituito per la esecuzione e la manutenzione delle opere di carattere generale. Fanno quindi parte anche tutti coloro che per acquisto, cessione od altro siano subentrati anche parzialmente in luogo dei proprietari originari sopra specificati.

#### Art. 5

##### *Utenti di diritto*

Fanno parte di diritto del Consorzio con relativi obblighi nonostante qualsiasi patto in contrario, anche tutti coloro che, pur non avendo assunto gli obblighi di cui al precedente art. 4, ed avendo acquistato direttamente od indirettamente da altri che tali obblighi abbiano assunto, diventino per qualsiasi titolo proprietari o comproprietari di terreni nel territorio del Consorzio.

#### Art. 6

##### *Utenti eventuali – Ampliamento*

Usufuiscono dei benefici spettanti ai consorziati anche i proprietari di terreni adiacenti, sui quali sia possibile estendere o sui quali sia fatto esteso il godimento delle opere interessanti il perimetro consorziale; tali beneficiariii sono tenuti a sopportare l'onere dei contributi, come se fossero consorziati.

E' anche possibile ampliare il territorio del Consorzio, qualora ciò sia richiesto dai proprietari dei terreni adiacenti che rappresentino almeno il quaranta per cento della superficie da annettersi e ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, ed anche quando l'ampliamento venga concordato, per il miglior raggiungimento dei fini del Consorzio nell'interesse dei consorziati e dei consorziandi, fra le autorità competenti ed il Consiglio di Amministrazione, e infine

quando sia disposto sempre per il miglior raggiungimento dei detti fini delle stesse autorità competenti.

L'ampliamento ha esecuzione applicando sempre le norme di all'ultimo capoverso dell'art. 12 e del punto 10 dell'art. 13.

## Art. 7

### *Patrimonio*

Il Patrimonio del Consorzio è costituito dall'insieme delle opere e dalle aree di proprietà collettiva ed indivisa, originariamente di proprietà di privati o di Cooperative o di Società, anche se non ancora sciolte, che vendettero o consegnarono terreni ricadenti nei limiti del territorio consorziale; nonché dall'insieme delle opere e delle aree, che saranno conferite al Consorzio da privati consorziati od interessati alla zona, e particolarmente sarà costituito :

dalle aree stradali, piazze, relitti ed aree di uso e di interesse generale;

dagli impianti di genere di uso collettivo, dagli immobili consorziali e dalle attrezzature varie occorrenti per il potenziamento e lo sviluppo della zona;

dai contributi consorziali;

dalle eventuali opere d'interesse collettivo, che, eseguite da privati, venissero al Consorzio stesso conferite per assicurare il loro mantenimento nell'interesse della collettività.

## Capo III

### RAPPRESENTANZA CONSORZIALE

#### *Organi del consorzio*

## Art. 8

Sono organi del Consorzio :

- a ) l'Assemblea Generale ;
- b) l'Assemblea dei Delegati ;
- c) il Consiglio di Amministrazione ;
- d) il Presidente ;
- e) i Revisori dei conti;
- f) il Collegio degli Arbitri.

## Art. 9

### *L'Assemblea Generale*

#### *Costituzione, convocazione, funzionamento.*

L'Assemblea generale è costituita da tutti i proprietari dei fondi compresi nel territorio del Consorzio e quindi iscritti nel catasto consorziale. Gli iscritti pro indiviso nel catasto stesso sono considerati come un solo consorziato; per tanto devono essere rappresentati da uno di essi.

L'Assemblea Generale ordinaria si aduna normalmente almeno una volta ogni tre anni entro la seconda metà del mese di novembre.

L'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria si aduna in altre epoche per deliberazione del Consiglio di amministrazione o dell'Assemblea dei Delegati o su richiesta di tanti consorziati, che, riuniti, rappresentino almeno la quarta parte della somma dei voti a cui hanno diritto tutti i consorziati.

L'Assemblea Generale viene sempre convocata dal Presidente mediante avviso da affiggersi nell'Albo consorziale a Lavinio e nella sede di Roma almeno dieci giorni prima di quello fissato e inoltre mediante lettera raccomandata inviata per posta o a mano ai singoli consorziati.

In luogo delle lettere raccomandate si può pubblicare l'avviso di convocazione su uno dei giornali " Il Tempo " e " Il Messaggero " di Roma sempre almeno dieci giorni prima della riunione. In tali avvisi o lettere deve essere indicato il luogo, il giorno, l'ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, che deve essere distanziata di almeno 24 ore dalla prima. La seduta sarà valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti consorziati che rappresentino almeno la metà della somma dei voti spettanti a tutti i consorziati; in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei consorziati salvo le eccezioni di cui all'art. 10.

I consorziati possono partecipare all'Assemblea Generale a mezzo di altra persona consorziata od estranea, purchè maggiore di età e munita di procura notarile generale o speciale depositata nella segreteria del Consorzio o delega redatta in competente carta bollata e vidimata dalla firma del Sindaco o da un Notaio. E' ammesso il cumulo delle deleghe fino ad un massimo di tre a favore di una stessa persona. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Consorzio, o, per sua delega da un componente del Consiglio di Amministrazione; funziona generalmente da segretario il Segretario del consorzio oppure altra persona designata dal Presidente. Se del caso, funziona da segretario il notaio. Per le votazioni funzionano da scrutatori il più anziano e il più giovane dei presenti al momento dell'apertura dell'adunanza. Il verbale dell'adunanza deve essere firmato dal Presidente, dal segretario, e, quando occorra, dagli scrutatori.

## Art. 10

### *Attribuzioni dell'Assemblea Generale e maggioranze*

Spetta all'Assemblea Generale :

1. eleggere i componenti dell'Assemblea dei Delegati;
2. autorizzare impegni di spese che portino la somma degli oneri a carico di tutti i consorziati in uno stesso esercizio oltre il limite di venti milioni di competenza dell'Assemblea dei delegati;
3. deliberare sulle eventuali modifiche dello statuto consorziale, salvo lo eventuale ampliamento del territorio del Consorzio, che può essere deliberato dall'Assemblea dei Delegati;
4. deliberare sulle questioni che le verranno sottoposte dal Consiglio di amministrazione e sullo eventuale scioglimento del Consorzio.

Le deliberazioni sono generalmente prese a maggioranza di voti. Per le deliberazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo è necessario che la somma dei voti favorevoli rappresenti almeno il 40% della somma dei voti spettanti a tutti i consorziati, fermi restando i limiti di maggioranza, che eventualmente fossero inderogabilmente imposti da disposizioni di legge particolari. Per deliberare lo scioglimento occorre il voto favorevole di tanti consorziati, che rappresentino almeno il 60% della somma dei voti spettanti a tutti i consorziati.

## Art. 11

### *Voti e votazioni nell'Assemblea generale*

Ogni consorzio dispone di un numero di voti risultante da quanto appreso specificato:

Per il terreno spettano :

- a) un voto fino a mezzo ettaro;
- b) da uno a due voti con variazione proporzionale per superficie variabile da mezzo ettaro a un ettaro;
- c) da due voti a sei voti con variazione proporzionale per superficie variabile da uno a cinque ettari;
- d) da sei a tredici e mezzo voti con variazione proporzionale per superficie variabile da cinque a venti ettari;
- e) da tredici e mezzo a quaranta e mezzo voti con variazione proporzionale per superficie da venti a centouno ettari;
- f) da voti quaranta e mezzo in su con un voto ogni cinque ettari per superficie oltre i centouno ettari;

Per le costruzioni in muratura complete e finite adibite ad abitazioni o simili spettano:

- g) voti da zero ad otto proporzionalmente alla variazione dell'area lorda del pianterreno da zero a cento metri;
- h) da voti otto a dodici proporzionalmente alla variazione dell'area lorda del pianterreno da cento a duecento mq.;
- i) da voti dodici in su con un voto ogni quaranta mq. Di area lorda di pianterreno oltre i duecento mq.;
- l) la metà dei voti di cui ai precedenti punti g), h), i), se riferiti all'area lorda di ogni piano oltre il pianterreno;
- m) un voto per ogni venticinque mq. Di area lorda di piano scantinato.

Per le costruzioni in muratura complete o finite, adibite a magazzini, rimesse, tettoie, anche aperte, per materiali agricoli, per il ricovero di animali e di mezzi di locomozione, per depositi e simili, che comunque non siano abitazioni ma anche se siano incorporate a costruzioni adibite ad abitazioni, spettano:

- n) voti da zero a quattro proporzionalmente alla variazione dell'area lorda da zero a centoventi mq.;
- o) voti da quattro a sei proporzionalmente alla variazione dell'area lorda da centoventi mq. A duecentoquaranta;
- p) da voti se in su con un voto ogni cento mq. Di area lorda oltre i duecentoquaranta;

Per pozzi costruiti sia di tipo romano, sia di tipo tubolare spettano:

- q) un voto per ogni pozzo con o senza pompa e con o senza motore.

Per le costruzioni complete e finite, che non siano in muratura, i voti di cui al punto g) a p) vengono ridotti ad un quarto.

Nella valutazione dei voti spettanti per le costruzioni e si intende per area lorda quella delimitata dal filo esterno dei muri perimetrali di ogni piano.

La somma dei voti così risultante per ogni consorzio viene arrotondata all'unità in più o in meno secondo che la frazione superi o no il mezzo voto.

Dal 15 al 25 ottobre di ogni anno devono essere pubblicati mediante affissione negli albi consorziali di Lavinio e della sede di Roma a cura del Consiglio di Amministrazione le liste aggiornate di tutti i consorziati; tali liste devono specificare i voti a cui ogni consorzio ha diritto con la giustificazione dei voti attribuitigli nonché la somma dei voti risultante a tutto il complesso dei consorziati.

Entro il 31 ottobre devono essere presentati gli eventuali reclami contro le liste da parte dei consorziati al Consiglio di amministrazione.

Questo entro dieci giorni deve comunicare agli interessati le sue decisioni motivate in merito ai reclami.

Le decisioni del Consiglio sono esecutive.

I voti specificati dalle liste ed eventualmente modificati dietro reclamo, sono attribuiti ad ogni consorzio nelle eventuali votazioni di assemblea.

Per le votazioni a scrutinio segreto devono impiegarsi schede di cinque tipi diversi differenziate con diversi colori, relative rispettivamente a uno, due, cinque, dieci, venticinque voti.

Ad ogni consorziato e per ogni votazione segreta vengono distribuite dal Presidente durante la seduta dell'Assemblea tante schede timbrate e siglate di diversi tipi, quante ne occorrono per coprire il numero dei voti a ciascuno attribuiti. Durante la consegna delle schede agli interessati uno degli scrutatori ne fa annotazione sulla lista dei consorziati. Qualora la votazione avvenga per procura o per delega lo scrutatore ne deve annotare gli estremi sulla lista stessa.

Durante la votazione le schede devono essere introdotte in apposite urne, una per ogni tipo di scheda, mentre sulla lista viene annotata accanto al nome di ogni consorziato presente o rappresentato l'avvenuta votazione dopo aver controllato che le schede depositate corrispondono ai voti attribuiti.

Dovranno effettuarsi a scrutinio segreto le votazioni relative alla elezione dei Delegati, quelle relative a deliberazioni concernenti persone, nonché quelle per le quali ciò sia richiesto da tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto dei voti complessivamente spettanti a tutti i presenti.

Le altre votazioni si fanno per appello nominale.

## Art. 12

### *Assemblea dei delegati – Composizione – Funzionamento*

#### ***Votazioni***

L'Assemblea dei Delegati è composta da un numero di membri pari al tre per cento con approssimazione per difetto del numero dei consorziati; in nessun caso però il numero dei Delegati può essere minore di cinquanta.

I Delegati sono eletti dall'Assemblea Generale e durano in carica tre esercizi finanziari. Al termine del triennio decade dalla carica il cinquanta per cento dei Delegati valutato esattamente o con approssimazione per difetto.

Tale cinquanta per cento si determina o con rinuncia degli interessati o, se necessario, in tutto o in parte con sorteggio. I Delegati decaduti sono rieleggibili.

Possono essere eletti delegati i consorziati, anche se donne, i loro rappresentanti legali, i loro mandatari speciali.

Nei due ultimi casi la cessazione o la revoca della procura o del mandato produce la decadenza della carica.

Non sono eleggibili a Delegati:

- a) coloro che abbiano liti pendenti col Consorzio;
- b) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora;
- c) coloro che siano stati condannati per delitti infamanti;
- d) coloro che abbiano in appalto lavori e forniture consorziali;
- e) gli analfabeti.

Il verificarsi di qualcuna delle circostanze sopra esposte per un Delegato in carica produce la decadenza immediata dalla carica stessa.



Fatte le elezioni dei delegati da parte dell'Assemblea Generale, risultano eletti i primi, fino alla copertura dei posti disponibili, che abbiano riportato il maggior numero i voti, senza che sussistano dei minimi di voti da riportare. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Qualora qualcuno dei primi risulti ineleggibile, oppure rifiuti la carica, o a voce seduta stante o per iscritto entro dieci giorni dall'Assemblea Generale, subentrano nella carica di Delegati coloro che succedono in ordine decrescente di voti riportati. Analogamente si procede quando anche successivamente qualche Delegato cessi dalla carica per qualsiasi motivo. La sostituzione si effettua per semplice decisione del Consiglio di Amministrazione da prendersi entro quindici giorni dall'inizio della vacanza della carica.

L'Assemblea dei Delegati ordinaria si aduna normalmente almeno due volte all'anno nei mesi di giugno e di ottobre. L'Assemblea dei Delegati sia ordinaria che straordinaria si aduna inoltre in altre epoche ogni volta che ciò sia deliberato dal Consiglio di Amministrazione o che venga fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei componenti dell'assemblea stessa. La convocazione con le stesse specificazioni relative alla convocazione dell'Assemblea generale viene effettuata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata inviata per posta o a mano, almeno dieci giorni prima della data fissata. L'Assemblea dei delegati è valida in prima convocazione quando siano presenti e rappresentati oltre i Consiglieri almeno la metà dei Delegati non consiglieri. In seconda convocazione, da adunarsi almeno 24 ore dopo la prima è valida quando siano presenti o rappresentati oltre i Consiglieri almeno un terzo dei Delegati non Consiglieri. Un Delegato, pur giustificando l'assenza, può farsi rappresentare mediante delega da un altro Delegato. Ogni delegato non può rappresentare più di un altro Delegato.

L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente del Consiglio o, per sua delega, da un membro del Consiglio di Amministrazione; funziona generalmente da segretario il Segretario del Consorzio, ovvero altra persona designata dal Presidente.

Per quanto si riferisce agli scrutatori valgono le stesse norme previste per le assemblee generali.

Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti; quelle di cui al punto dieci dell'art. 13 devono però riportare il voto favorevole di almeno il quaranta per cento dei Delegati in carica.

Per quelle deliberazioni, che per speciali norme di Legge rientrerebbero nella competenza dell'Assemblea Generale e che, non essendo comprese fra quelle di cui all'art. 10 del presente statuto, passano in virtù del primo capoverso del successivo art. 13 nelle attribuzioni dell'Assemblea dei Delegati, si applicano, se tassativamente imposte, le maggioranze previste da tali norme speciali di legge.

Le votazioni si effettuano normalmente per alzata di mano, o, se del caso, per appello nominale.

Si effettuano invece a scrutinio segreto per le elezioni del Consiglio, per le deliberazioni concernenti persone, e in tutti i casi in cui ciò sia richiesto da almeno un quinto dei Delegati presenti compresi in tale computo anche i Consiglieri.

Per le votazioni a scrutinio segreto il presidente deve consegnare ai delegati durante la seduta le schede timbrate e siglate; prima, durante e dopo la votazione i scrutatori sono tenuti ai controlli ed ai compiti come per le votazioni dell'assemblea Generale.

Per la firma dei verbali vale quanto disposto per le Assemblee generali.

Qualora il territorio venga ampliato, come previsto dall'art. 13 punto dieci, e sia necessario aumentare il numero dei Delegati affinché l'Assemblea dei Delegati stessi raggiunga il tre per cento del nuovo numero totale dei consorziati, i proprietari della zona da annettersi devono riunirsi separatamente in assemblea parziale una volta tanto, colle modalità degli articoli 9 – 11 sotto la presidenza del Presidente del Consorzio e facendo da segretario il Segretario o altro membro del Consiglio di Amministrazione, al solo scopo di eleggere i Delegati mancanti. Questi possono essere scelti indifferentemente tra i vecchi e i nuovi consorziati. Dopo l'Assemblea parziale testè specificata che non può essere ripetuta, i nuovi consorziati partecipano alle riunioni dell'Assemblea Generale.

## Art. 13

### *Attribuzioni dell'Assemblea dei delegati*

Spetta all'Assemblea dei Delegati, alla quale la Assemblea Generale e quindi i singoli consorziati hanno implicitamente trasferito i loro poteri nei limiti del presente statuto:

- 1) eleggere i componenti il Consiglio di Amministrazione e successivamente fra questi il Presidente;
- 2) nominare i Revisori dei Conti;
- 3) nominare i membri del Collegio degli Arbitri;
- 4) approvare in via definitiva i progetti delle opere da eseguire, stabilendo definitivamente caso per caso se i lavori e le forniture debbano effettuarsi a seguito di licitazione privata, di trattativa privata, per cottimo, in amministrazione diretta, eccetera;
- 5) deliberare in qualche caso la convocazione dell'Assemblea Generale stabilendo l'ordine del giorno;
- 6) approvare il bilancio preventivo, gli storni da un capitolo all'altro o le variazioni da introdurre nel bilancio nel corso dell'esercizio per maggiori spese non dipendenti da atti già approvati dall'Assemblea stessa, tenendo sempre presente che essa ha la facoltà di autorizzare impegni che comportino un onere complessivo in uno stesso esercizio che non superi i venti milioni;

- 7) approvare in base alla relazione dei Revisori dei Conti il conto consuntivo del precedente esercizio;
- 8) approvare i criteri di ripartizione delle spese e degli oneri a norma del presente statuto;
- 9) prendere le deliberazioni e dare la approvazione sugli atti e sulle questioni che le verranno sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;
- 10) deliberare l'eventuale ampliamento del territorio del Consorzio a modifica dell'articolo 3 del presente statuto ed in tal caso aumentare, proporzionalmente al nuovo territorio, il limite di impegno cui al precedente punto sei e di cui al punto due dell'articolo dieci.

## Art. 14

### *Il consiglio di Amministrazione – Composizione*

#### *Funzionamento*

Il Consiglio di Amministrazione è composto di nove membri eletti dall'Assemblea dei Delegati fra i Delegati stessi.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, al termine dei quali ha luogo la decadenza di quattro Consiglieri, determinata o per la loro rinuncia ovvero in tutto od in parte per sorteggio. I Consiglieri decaduti al termine del triennio sono rieleggibili.

Tutte le altre cause di decadenza della carica di Delegato valgono anche per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione.

Analogamente valgono per i membri del Consiglio di Amministrazione le modalità e le norme relative alle elezioni e alla sostituzione dei Delegati.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono indette in un'unica convocazione a mezzo di lettera raccomandata inviata per posta o a mano, almeno tre giorni prima, e specificando il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o che ciò sia richiesto da almeno tre membri del Consiglio stesso. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consorzio: funziona da segretario quello dei membri del Consiglio che, fin dalla sua prima adunanza, è stato designato come Segretario del Consorzio, o, in sua assenza, da altro membro del Consiglio. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza di almeno cinque Consiglieri compreso il Presidente.

Ogni Consigliere dispone di un voto.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti; in ogni caso di parità di voti prevale quello del Presidente salvo il caso di votazione a scrutinio segreto.

Si applicano al Consiglio, in quanto applicabili, le norme relative alle votazioni ed ai verbali stabilite per l'Assemblea dei Delegati, salvo quanto riguarda gli scrutatori di cui non è necessaria la anonima.

Non è ammesso che un Consigliere assente sia rappresentato da chicchessia.

## Art. 15

### *Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione*

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- 1) Designare il segretario;
  
- 2) Deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Delegati e dell'Assemblea Generale, quando questa non venga convocata per deliberazione di quella, e stabilire i relativi ordini del giorno;
  
- 3) Preparare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo tenendo distinte le gestioni di carattere generale da quelle di carattere speciale;
  
- 4) Predisporre tutti i provvedimenti e le proposte da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea dei delegati ed eventualmente dell'Assemblea Generale;
- 5) Approvare preventivamente i progetti delle opere da eseguire, stabilendo caso per caso, salvo approvazione dell'Assemblea dei Delegati, se i lavori e le forniture debbano effettuarsi a seguito di licitazione privata, per cottimo, in amministrazione diretta, etc.;
  
- 6) Approvare i collaudi delle opere eseguite;
  
- 7) Deliberare le contrattazioni dei mutui e finanziamenti in genere ed autorizzare il Presidente a contrarre mutui ed accettare i finanziamenti stessi;
  
- 8) Curare a mezzo di tecnici del Consorzio la esecuzione di tutte le opere e misure relative a nuove costruzioni ovvero alla manutenzione e conservazione delle opere esistenti ovvero riguardanti il potenziamento e la difesa delle culture;

- 9) Provvedere all'acquisto di mobili ed immobili, alle permutate, alla costituzione di servitù attive e passive;
- 10) Provvedere alla gestione e all'esercizio degli impianti e delle attività che il Consorzio abbia assunto direttamente per deliberazione dell'Assemblea dei delegati;
- 11) Dare concessioni e licenze nei limiti che saranno fissati dall'Assemblea dei Delegati;
- 12) Predisporre il regolamento organico e disciplinare per gli impiegati del Consorzio, i regolamenti per i singoli servizi e gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto;
- 13) Nominare e licenziare il personale sia di ruolo che straordinario, fissandone in quest'ultimo caso il trattamento;
- 14) Deliberare sul servizio di esattoria e tesoreria;
- 15) Approvare i ruoli di contribuenza;
- 16) Pronunciarsi sui reclami di ogni genere presentati dai consorziati;
- 17) Disporre prelevamenti dai fondi di riserva e conseguenti aumenti di capitoli di bilancio;
- 18) Autorizzare tutte le spese e provvedere in genere alla ordinaria e alla straordinaria amministrazione in conformità delle norme dello statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati e dell'Assemblea Generale nonché assolvere tutti i compiti prescritti dal presente statuto;
- 19) Prendere sotto la sua responsabilità a maggioranza assoluta provvedimenti d'urgenza, che rientrino nella competenza dell'Assemblea dei Delegati, quando l'urgenza sia effettivamente tale da non permettere la sua

convocazione, salvo a convocare al più presto l'Assemblea stessa per la ratifica dei provvedimenti presi.

## Art. 16

### *Presidente del Consorzio*

Il Presidente del Consorzio è eletto dall'Assemblea dei Delegati fra i nove che nella precedente votazione sono risultati eletti membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente rappresenta il Consorzio in giudizio e in tutti i rapporti con le pubbliche Autorità, con i singoli consorziati e con i terzi.

Egli presiede l'Assemblea Generale, l'Assemblea dei Delegati e il Consiglio di Amministrazione, apre e chiude le relative sedute, dirige le discussioni, proclama l'esito delle votazioni e delle elezioni dei Delegati e dei membri del Consiglio.

Spetta al Presidente:

- 1) Di convocare l'Assemblea Generale, l'Assemblea dei Delegati e il Consiglio di Amministrazione secondo le norme specifiche stabilite dallo statuto;
- 2) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, dell'Assemblea dei Delegati e del consiglio di Amministrazione e firmare tutti gli atti e contratti relativi all'amministrazione del Consiglio;
- 3) Curare l'esatta assegnazione, alle singole gestioni, delle entrate e delle spese del Consorzio;
- 4) Sovrintendere al buon andamento degli uffici e dei lavori;
- 5) Promuovere le azioni possessorie e tutte quelle di natura urgente;
- 6) Ordinare i pagamenti e le riscossioni;
- 7) Esercitare l'alta vigilanza sull'andamento dell'amministrazione e in specie sulla regolare tenuta delle scritture contabili, dei registri catastali, facendo ogni anno praticare di ufficio contro pagamento della tassa di voltura i trapassi di proprietà che risultano dal registro del catasto ufficiale;

- 8) Firmare i ruoli di contribuenza secondo i bilanci approvati e le classifiche in vigore;
- 9) Promuovere dallo Stato o da altri enti l'eventuale concessione di opere di richiedere l'eventuale liquidazione di contributi statali o di altri enti;
- 10) Firmare le delegazioni di pagamento sui contributi consorziali, il cui rilascio sia stato autorizzato dal Consiglio;
- 11) Denunciare le contravvenzioni per i provvedimenti di legge, fare eseguire d'ufficio ripristini alle opere danneggiate e provvedere per il rimborso al Consorzio delle spese incontrate a norma dell'art. 30;
- 12) Adottare nei casi di assoluta ed effettiva urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione con obbligo di chiedere la sanatoria alla prima seduta da convocarsi al più presto.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero dei voti: in caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo si deve provvedere alla nuova elezione entro quindici giorni dalla data della cessazione stessa.

#### Art. 17

##### *Segretario del Consorzio*

Un membro del Consiglio di Amministrazione viene designato dal Consiglio stesso come Segretario.

Egli ha i seguenti compiti:

- 1) Fungere da Segretario nelle sedute del Consiglio ed eventualmente in quelle dell'Assemblea dei Delegati o dell'Assemblea Generale;
- 2) Coadiuvare il Presidente in tutte le sue mansioni;
- 3) Essere depositario dei registri e documenti consorziali della cui tenuta è responsabile di fronte al Presidente;
- 4) Firmare con il Presidente i mandati di pagamento;

- 5) Curare la compilazione annuale delle liste dei consorziati con l'indicazione motivata dei voti a ciascuno attribuiti.

## Art. 18

### *Revisori dei Conti*

I Revisori dei Conti sono nominati in numero di tre dall'Assemblea dei Delegati anche fra persona estranea al Consorzio, ma non fra i membri del Consiglio di Amministrazione; durano in carica due esercizi e sono rieleggibili.

Essi hanno il compito di esaminare gli atti contabili e la situazione di cassa del Consorzio, riferendone all'Assemblea dei Delegati; la procedura da eseguirsi e le norme da applicarsi per la loro elezione ed eventuale sostituzione sono le stesse disposte per le elezioni e sostituzioni dei Consiglieri.

## Art. 19

### *Collegio degli Arbitri*

Il Collegio degli Arbitri è composto di tre membri permanenti nominati dall'Assemblea dei Delegati anche fra estranei al Consorzio, ma non fra i membri del Consiglio di Amministrazione; durano in carica due esercizi e sono rieleggibili. A tali membri se ne aggiungono altri due, nominati di volta in volta da ciascuna delle due parti in causa. Tutte le vertenze che potessero sorgere fra gli utenti del Consorzio e fra gli utenti stessi, sempre per i rapporti consorziali, sono deferite al Collegio degli Arbitri, i quali giudicano quali amichevoli compositori.

Il giudizio deve essere deliberato a maggioranza di voti fra i cinque membri componenti il Collegio.

La procedura da seguirsi e le norme da applicarsi per la elezione ed eventuale sostituzione degli Arbitri permanenti sono le stesse disposte per le elezioni e sostituzioni dei Consiglieri.

## Art. 20

### *Disposizioni generali*

I Delegati e i Consiglieri entrano in carica il primo gennaio dell'anno successivo a quello della nomina e in parte, come prescritto dai precedenti articoli 12 e 14, cessano dalla carica il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di nomina. Il Presidente entra anch'egli in carica il primo gennaio dell'anno successivo a quello della nomina



e in ogni caso cessa dalla carica dopo aver compiuto il triennio, ma può essere rieletto. I Revisori dei Conti e gli Arbitri permanenti entrano in carica il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della nomina e cessano il 31 dicembre dell'anno seguente.

Tali periodi si abbreviano quando si tratti di persone nominate nel corso del biennio o del triennio in sostituzione di altre che per qualsiasi motivo cessino la carica.

I Delegati e i Consiglieri che siano assenti da tre sedute consecutive dei rispettivi organi di appartenenza senza giustificato motivo, ritenuto valido dagli organi stessi, decadono dalla rispettiva carica. Quando si determinino le condizioni per cui un Delegato o un Consigliere o anche il Presidente debbano decadere dalla carica, non per compiuto periodo, la decadenza è pronunciata dal Consiglio previa contestazione all'interessato.

Qualora il Consiglio manchi a tale compito, malgrado l'invito rivoltagli da almeno un quinto dei Delegati, questi possono promuovere la convocazione dell'assemblea dei Delegati, la quale con la sua deliberazione può sostituirsi in tale compito al Consiglio. Qualora si verifichino responsabilità da parte del Consiglio o anche del Presidente, nel senso che essi abbiano violato le norme del presente statuto, abbiano commesso gravi abusi provati. L'Assemblea dei Delegati, riunita dietro richiesta di un quinto dei suoi membri, può deliberare, sentito il Collegio degli Arbitri, ed eventualmente i Revisori dei Conti, la sostituzione di tutto o di parte del Consiglio o anche del solo Presidente.

I Delegati e i Consiglieri non possono esprimere voto nelle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, come pure quando si tratti di liti e contabilità dei loro congiunti ed affini fino al 4° grado, o di conferire impieghi a se stessi o a detti congiunti ed affini.

Tutte le cariche consorziali sono gratuite, fatta eccezione per i Revisori dei Conti e gli Arbitri non consorziati. Sono però rimborsate le spese sostenute dal Presidente, dai Delegati, dai Consiglieri, dagli Arbitri e dai Revisori dei Conti per recarsi alle adunanze dal luogo della loro abituale residenza e per espletare gli incarichi loro affidati nell'interesse del Consorzio.

In luogo del rimborso delle spese a resa di conto può essere prestabilito un assegno fisso globale per ogni seduta sotto forma di medaglia di presenza per quanto riguarda le adunanze e un assegno per ogni giornata e mezza giornata sotto forma di diaria per quanto riguarda l'assolvimento di altri incarichi. Tali assegni, così come gli emolumenti dei Revisori dei Conti e degli Arbitri non consorziati sono determinati dal Consiglio di Amministrazione, che però deve sottoporli all'approvazione dell'assemblea dei Delegati.

Per ogni adunanza degli organi consorziali viene redatto un verbale, dal quale devono risultare la data in cui sono stati diramati gli inviti, la data, l'ora ed il luogo della convocazione, il nome degli intervenuti, la constatazione della legalità dell'adunanza, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il riassunto della discussione e le deliberazioni adottate distintamente per ciascun argomento. I verbali sono firmati dal Presidente e da chi sia chiamato a fungere da segretario della seduta

nonché dagli scrutatori, quando questi abbiano accertato l'esito delle votazioni. Tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Delegati e l'Assemblea Generale devono prendere deliberazioni relative a pubblici servizi, deve inviarsi avviso di convocazione per partecipare alla seduta anche al Sindaco del Comune di Anzio, il quale personalmente o per mezzo del Segretario Comunale, munito di apposita delega, partecipa alla riunione dell'organo convocato e, limitatamente alle questioni relative a pubblici servizi, partecipa alle votazioni e dispone di un numero di voti pari al trenta per cento della somma dei voti, di cui dispongono tutti gli altri presenti alla riunione, siano essi consorziati o Delegati o Consiglieri.

Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate negli albi consorziali di Lavinio e della sede di Roma per tre giorni consecutivi a decorrere almeno dal decimo giorno successivo alla loro data.

Contro le deliberazioni gli interessati possono fare opposizione presentando ricorso entro il ventesimo giorno successivo alla loro data all'organo che le ha emanate. Il ricorso è deciso con motivata deliberazione da pubblicarsi agli albi consorziali e contemporaneamente da comunicarsi al ricorrente.

La decisione, se di competenza del Presidente, deve essere adottata entro venti giorni dalla presentazione del ricorso, se di competenza di un organo collegiale nella prima adunanza successiva. I ricorsi non sospendono l'esecuzione delle deliberazioni. Ogni consorziato, oltre al diritto di prendere visione delle deliberazioni degli organi consorziali, ha anche il diritto, così come lo hanno i dipendenti del Consorzio, di farsi rilasciare copia in carta da bollo, pagandone le relative spese, dal Direttore competente, o dal Segretario del Consorzio di ogni deliberazione che lo riguarda.

Tutte le contestazioni, ricorsi, opposizioni, comunicazioni di provvedimenti, diffide e simili vengono notificate dal Consorzio agli interessati e viceversa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno per posta o a mano o con altro mezzo atto a comprovare l'avvenuta notifica.

## Capo IV

### UFFICI – AMMINISTRAZIONE – CONTABILITA’ CATASTO – PROGRAMMI DI LAVORO DISCIPLINA CONSORZIALE

#### Art. 21

##### *Servizi e personale*

I servizi consorziali provvedono alle funzioni amministrative e tecniche.

A capo di ognuna delle due branche saranno nominati due direttori che potranno anche essere membri del Consiglio di Amministrazione ovvero estranei al Consorzio.

Qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenesse opportuno e la cosa potesse risultare conveniente e possibile, la direzione dei due servizi potrebbe essere affidata alla stessa persona.

Il servizio amministrativo, il cui direttore potrà anche essere in particolare il Segretario del Consorzio, assolverà tutti i compiti amministrativi e contabili del Consorzio, ivi comprese le pratiche relative al personale di qualsiasi categoria dipendente del Consorzio stesso. Il servizio tecnico assolverà tutti i compiti di ingegneria e tecnici relativi alla progettazione delle opere di qualsiasi genere da eseguire, alla compilazione dei capitolati generali e speciali, alla aggiudicazione dei lavori, alla loro direzione e contabilizzazione, all’assistenza al collaudo; inoltre fornirà agli organi del Consorzio la necessaria consulenza tecnica.

Il Direttore Amministrativo e il Direttore Tecnico rispondono del loro operato di fronte al Presidente, dal quale ricevono le direttive in conformità alle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione o dagli altri organi del Consorzio.

Con apposito regolamento sono disciplinati i compiti dei due servizi nonché le attribuzioni, i doveri e i diritti degli impiegati, sono stabilite le tabelle organiche ed il trattamento economico di attività e di quiescenza del personale di ruolo e le norme disciplinari per il personale stesso.

Con altro regolamento devono essere disciplinate l’amministrazione del patrimonio e la contabilità del Consorzio. Entrambi i regolamenti suddetti, così come il regolamento relativo al catasto di cui all’art. 23, ed il regolamento relativo alle opere non di carattere collettivo, di cui all’art. 30, devono essere elaborati a cura del consiglio di Amministrazione, da questi approvati e poi devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati.

## Art. 22

### *Esercizio finanziario*

L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio di previsione di ogni anno finanziario deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati entro il mese di ottobre dell'anno precedente.

Il conto consuntivo, con la situazione delle singole gestioni, munito dei documenti giustificativi delle spese sostenute e accompagnate dalla relazione dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati entro il mese di giugno successivo alla chiusura dell'esercizio.

## Art. 23

### *Catasto*

Le proprietà consorziate vengono descritte in catasto suddivise in due parti: l'una per terreni, l'altra per i fabbricati.

Il catasto comprende:

- a) Il prontuario dei numeri di mappa ricadenti nel territorio consorziale;
- b) Il partitario delle ditte intestatarie dei terreni e dei fabbricati ricadenti nel territorio stesso;
- c) La matricola dei consorziati;

annualmente debbono essere introdotte nel catasto le variazioni risultanti dai Catasti governativi.

Per la tenuta del catasto saranno osservate oltre le presenti norme quelle da stabilire con apposito regolamento che provvederà anche a determinare la stessa voltura.

## Art. 24

### *Esattore*

La riscossione dei contributi consorziali viene effettuata a mezzo di esattore speciale del Consorzio o dagli esattori delle imposte dirette secondo che sia determinato dal Consiglio di Amministrazione. L'Esattore speciale e gli Esattori delle Imposte sono retribuiti ad aggio.

Il contratto di esattoria deve fare obbligo agli esattori di rispondere del non riscosso per il riscosso.

## Art. 25

### *Tesoreria e ricevitoria*

Le funzioni di Tesoriere del Consorzio sono affidate preferibilmente allo stesso esattore speciale. Nel caso che il servizio di riscossione sia affidato agli esattori comunali, uno di essi, o un istituto finanziario, terrà il servizio di ricevitoria e di tesoreria.

In ogni caso il contratto di ricevitoria deve fare obbligo al ricevitore di rispondere del non riscosso per il riscosso.

Il Consorzio potrà presentarsi ad esercitare, su richiesta ed a rischio ed a spese del ricevitore stesso, tutte le azioni consentite dalla Legge contro gli esattori inadempienti.

## Art. 26

### *Ruoli*

I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati sono trasmessi al Prefetto della Provincia, a cui spetta renderli esecutivi.

Essi sono quindi pubblicati nei modi e termini stabiliti per i ruoli delle Imposte Dirette e consegnati all'Esattore.

Entro due mesi dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato può ricorrere al Consiglio di Amministrazione per eventuali errori materiali occorsi nella loro formazione.

Il ricorso non sospende la riscossione del contributo, ma, se accolto, dà diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato.

## Art. 27

### *Riscossioni e pagamenti*

Il Tesoriere introita alle rispettive scadenze le rate dei contributi consorziali, e, in base agli ordini di riscossione emessi dal Consorzio, provvede all'incasso delle entrate e proventi consorziali, per i quali si applicano le disposizioni di legge sulla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici.

Entro i limiti stabiliti dal bilancio dà inoltre esecuzione ai mandati di pagamento.

I contributi per spese generali di cui al 1° capoverso dell'art. 32 possono essere riscossi bimestralmente, e, se opportuno anche in anticipo.

## Art. 28

### *Rendiconto del Tesoriere*

Entro tre mesi dalla fine dell'esercizio il tesoriere deve rendere conto delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti, e, firmare, se conforme alle scritture, il conto consuntivo compilato dal Consorzio.

## Art. 29

### *Programmi e piani di lavoro*

Il Consiglio dell'Amministrazione delibererà procedendo annualmente ai necessari aggiornamenti:

- a) I piani e i programmi generali e particolari di lavori di interesse generale anche da effettuarsi e da caricarsi a diversi esercizi, ivi compresi i lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione;
- b) L'esecuzione e la manutenzione a carico dei proprietari delle opere minori che, pur essendo necessarie per il raggiungimento degli scopi per i quali sono eseguite e sono programmate le opere di interesse generale, non possono far carico alla collettività ma devono far carico ai singoli;
- c) Le disposizioni necessarie per l'esercizio degli impianti ed attività consorziali;
- d) L'ammontare delle quote di ammortamento da accantonare per le opere di carattere comune, che devono essere ricostruite dopo un certo numero di anni.

## Art. 30

### *Disciplina consorziale*

Il Consiglio di Amministrazione, con le stesse modalità cui all'ultimo capoverso dell'art. 21, deve redigere e far approvare un regolamento che fissi le norme, a cui devono sottostare i consorziati nell'esecuzione di opere e costruzioni anche nell'interno dei loro fondi, al fine di coordinare tali opere e costruzioni nell'interesse generale oltre che particolare. Lo stesso regolamento deve contenere le norme più appropriate che tendano ad evitare o comunque a limitare se del caso l'eccessivo frazionamento dei fondi. Gli oneri reali che, a qualsiasi titolo, i proprietari hanno assunto verso la Cooperativa o la Società, si considerano come assunti verso il Consorzio, e ciò in particolare per gli obblighi relativi alle norme o alle limitazioni riguardanti le costruzioni, le servitù di passaggio e di elettrodotto e così via. Ove i consorziati danneggiano le opere consorziali sia direttamente che indirettamente non eseguendo e non mantenendo le opere minori indicate nell'articolo 29, oppure derivino abusivamente le acque consorziali o ne provochino o ne favoriscono il disperdimento e la deviazione, o comunque contravvengano alle norme di legge, di regolamento, e del presente statuto, la Amministrazione Consorziale si riserva di

agire in via giudiziaria per il risarcimento dei danni e di provvedere di ufficio, nei limiti di legge, all'esecuzione dei lavori occorrenti per ripristinare il buono stato delle cose, salvo rivalsa mediante imposizione di un contributo suppletivo e salva in ogni caso l'imposizione di quelle penalità che venissero stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I consorziati possono evitare tali provvedimenti, esclusa l'imposizione delle penalità, ripristinando direttamente lo stato delle cose o comunque provvedendo direttamente a quanto necessario ed eliminare l'infrazione da essi commessa, oppure versando all'Amministrazione Consorziale le somme all'uopo necessarie. *Ogni cambiamento di proprietà, anche parziale, dei fondi e degli immobili ricadenti nei limiti del territorio del Consorzio deve essere notificato e documentato entro 15 giorni all'Amministrazione Consorziale a cura sia del venditore sia dell'acquirente; analogamente devono essere notificate le successioni degli eredi.*

## Capo V

### RIPARTO DEI CONTRIBUTI

#### Art. 31

##### *Criteri di massima*

I criteri di massima per il riparto delle spese di esecuzione, di manutenzione, e di esercizio delle opere devono basarsi sul beneficio che ogni utente ha tratto, trarrà, o potrà trarre dalla costruzione o dalla manutenzione o dall'esercizio delle opere stesse. Per ogni opera o complesso di opere devono perciò determinarsi degli indici di beneficio, per il cui calcolo, se si tratti di opere che non interessino tutti gli utenti o che l'interessino in diversa misura, secondo la ubicazione dei diversi fondi, si può anche procedere ad una zonizzazione del territorio del Consorzio.

#### Art. 32

##### *Criteri generali per alcuni casi particolari*

Le spese generali vengono ripartite in base alla classificazione di cui all'art. 11, fino a quando tutti i fondi e le relative costruzioni non siano tutti regolarmente gravati di imposte sui terreni e di quelle sui fabbricati.

Quando ciò si verificherà le spese generali saranno ripartite proporzionalmente agli imponibili complessivi. Le spese per la costruzione e la manutenzione delle singole strade vanno di norma ripartite tra i fondi ugualmente interessati nel modo seguente: due quinti in ragione della percorrenza reale o potenziale tenendo conto anche della scomponibilità del fondo, dei fabbricati costruiti o costruibili su di esso e della loro destinazione; due quinti in ragione della superficie del fondo; un quinto in

ragione dello sviluppo lineare dei confini stradali limitatamente ai fondi in fregio alla strada a cui le spese si riferiscono. In ogni caso per ogni strada occorre dividere il territorio in zone o in gruppi e definire con appositi coefficienti il diverso interesse che ogni zona o gruppi di fondi ha alla costruzione od alla manutenzione della strada. Fra le strade occorre quindi distinguere quelle che interessano la totalità degli utenti da quelle che ne interessano una sola parte. Per le spese per la costruzione o la manutenzione degli impianti di alimentazione idrica vanno di norma ripartite in base alla quantità di acqua da ciascun utente derivabile, tenuta presente l'estensione del fondo e le abitazioni ivi costruite e di presumibile costruzione. Le spese per la costruzione e manutenzione degli impianti di energia elettrica vanno di norma ripartite in parti uguali tra i diversi alloggi da illuminare, anche se non ancora costruiti, e in parti uguali fra le utenze per uso riscaldamento e forza. Nei casi in cui qualche utente alimenti impianti ed apparecchi che richiedono normalmente una erogazione di energia elettrica molto superiore alla normalità, si può derogare dal criterio della ripartizione in parti uguali.

### Art. 33

#### *Criteri di riparto e piani di riparto*

In ogni caso relativo alla manutenzione, all'esercizio di opere, d'impianti e di attività il Consiglio di Amministrazione deve concretare i criteri specifici da applicarsi per la ripartizione delle spese necessarie per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio di cui trattasi, tenute presenti le disposizioni di cui agli art. 31 e 32. In conseguenza deve curare e concretare la compilazione di un piano specifico di riparto che applichi detti criteri e ne renda poi possibile la applicazione agli utenti interessati con calcolazioni ed operazioni già definite. In definitiva per ogni spesa o complesso di spese, il piano deve specificare i coefficienti relativi ai singoli utenti per il riparto della spesa stessa. Tali criteri e piani di riparto concreti devono essere approntati e presentati all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati entro tre mesi da quando il Consiglio ha potuto disporre di tutti gli elementi e dati necessari per stabilire i criteri e formulari i piani e in ogni caso non oltre i sei mesi dall'inizio dell'esercizio a cui il riparto si riferisce.

I criteri e i piani di riparto, così come approvati dall'Assemblea dei delegati, sono provvisori e devono essere subito pubblicati sugli albi consorziali a Lavinio e nella sede di Roma per trenta giorni consecutivi, corredati, se necessario, di corografie, di elenchi di consorziati ricadenti nelle diverse zone in cui il territorio sia stato diviso. Entro i trenta giorni suddetti ogni interessato può presentare le proprie osservazioni per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Trascorso detto termine di trenta giorni il Consiglio, tenute presenti le eventuali osservazioni dagli interessati, propone all'Assemblea dei Delegati la modifica o la conferma dei criteri e del piano di riparto. Dopo la nuova approvazione da parte di tale Assemblea i criteri o il piano di riparto divengono definitivi e vengono nuovamente pubblicati per trenta giorni consecutivi negli albi consorziali,



specificando le ragioni che hanno determinato le eventuali modifiche. Nei casi in cui ciò sia prescritto inderogabilmente da specifiche disposizioni di legge, i criteri ed i piani di riparto, per poter essere esecutivi, devono riportare l'approvazione dell'autorità competente nelle forme e nei modi prescritti.

#### Art. 34

##### *Prospetti di riparto delle spese*

In applicazione dei criteri e del piano di riparto divenuti definitivi a norma dell'art. 33, non appena sia noto il costo effettivo delle opere o dell'esercizio, vengono compilati i prospetti di riparto delle spese da cui risulti la quota addebitata a ciascun utente interessato.

Tali prospetti vengono pubblicati agli albi consorziali per quindici giorni, entro i quali ogni interessato può ricorrere per iscritto al Presidente del Consorzio qualora abbia riscontrato errori materiali nell'applicazione dei criteri e del piano di riparto definitivi.

Gli errori effettivamente commessi comporteranno le necessarie rettifiche ed una nuova pubblicazione per altri dieci giorni dei prospetti di riparto definitivi.

#### Art. 35

##### *Riparto delle spese di esercizio e di manutenzione*

I criteri e i piani di riparto delle spese di costruzione delle opere sono applicabili di norma anche ai lavori di manutenzione ed agli oneri di esercizio delle medesime, a meno che il Consiglio di amministrazione non si renda conto della opportunità per qualsiasi motivo che si adottino altri criteri e si applichino altri piani di riparto.

In tal caso si procederà nei modi prescritti dell'art. 33.

### Capo VI

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art. 36

Il primo Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono designati al momento della stipulazione dell'atto costitutivo fra gli Enti promotori e devono avere i requisiti prescritti dal presente statuto. Essi devono svolgere le pratiche per ottenere quanto più rapidamente possibile il riconoscimento formale del Consorzio da parte delle autorità competenti e sono autorizzati ad apportare all'atto costitutivo ed al presente statuto tutte le modifiche ed aggiunte che saranno richieste dalle predette autorità e

con esse concordate per il miglior raggiungimento dei fini che il Consorzio si propone.

Ottenuto il riconoscimento, deve convocarsi con la massima possibile sollecitudine la prima Assemblea Generale ordinaria, nella quale devono eleggersi i Delegati nel numero prescritto nel presente statuto, fra i quali per ragione di continuità saranno inclusi i membri del primo Consiglio di Amministrazione, il presidente, nonché i Revisori dei Conti e gli Arbitri permanenti, tutti designati al momento della stipulazione dell'atto costitutivo, devono essere confermati nella loro carica dall'Assemblea dei Delegati nella sua prima riunione, la quale però può apportare quelle modifiche nelle cariche che ritenesse opportune per particolari ragione e che si rendessero necessarie per vacanze determinatesi. Il primo esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre 1952. nel primo esercizio finanziario il complessivo a carico di tutti i consorziati può raggiungere anche i 25 milioni senza che per questo occorra la specifica autorizzazione dell'Assemblea Generale.

Al più presto possibile, e se necessario si procederà alla procedura coattiva, tutti i consorziati sono obbligati a versare al Consorzio la somma di L. 2.500 ( duemilacinquecento ) ciascuno, quale anticipo per le prime spese da incontrare.

L'impiego di detta somma sarà rendicontato alla fine del primo esercizio, procedendo ai necessari conguagli, conseguenti ai criteri di riparto stabiliti dal presente statuto. Nella prima Assemblea Generale per l'elezione dei Delegati ogni consorziato disporrà di tre voti più un voto per ogni ettaro o frazione di ettaro.